

In data 13 giugno 2008 la Guardia di finanza di Treviso redige un processo verbale di constatazione nei confronti della “Alfa srl”, nel quale vengono formulati alcuni rilievi per il periodo d’imposta 2005.

Sulla scorta del verbale, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso emette in data 11 luglio 2008 un avviso di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA, nel quale irroga le relative sanzioni.

L’avviso di accertamento è sottoscritto da un funzionario dell’Ufficio, e non dal Direttore, e viene spedito alla società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con relata di notifica non compilata.

I rilievi formulati dalla Guardia di finanza e recepiti dall’Ufficio sono i seguenti:

- 1) omessa dichiarazione di ricavi per cessione di merci (“in nero”), ricostruiti unicamente sulla scorta di dichiarazioni verbali di terzi il cui testo non risulta allegato al processo verbale di constatazione, né all’avviso di accertamento;
- 2) omessa dichiarazione di ricavi ricostruiti sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie effettuate nei confronti dei soci della “Alfa srl”, i quali svolgono anche altre attività e hanno altre iniziative economiche. In particolare, vengono considerati ricavi della “Alfa srl” i prelevamenti e i versamenti risultanti dai conti correnti bancari dei soci e da questi non giustificati;
- 3) omessa “autofatturazione” ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 di taluni servizi prestati da un fornitore comunitario (non identificato direttamente in Italia ai sensi del successivo art. 35-ter) che, in base alla normativa IVA italiana, sono da considerare effettuati in Italia. In particolare, viene ripresa l’IVA a debito (che la società avrebbe dovuto computare nel registro IVA vendite), senza il riconoscimento in detrazione della corrispondente IVA a credito (che la società avrebbe dovuto computare nel registro IVA acquisti) e vengono irrogate le sanzioni per omessa autofatturazione, per infedele dichiarazione IVA e per omesso versamento;
- 4) omessa dichiarazione di ricavi in relazione alla cessione di un immobile, ricostruiti solo sulla scorta dello scostamento del prezzo di vendita dichiarato rispetto ai c.d. valori OMI.

Le sanzioni vengono irrogate solo nei confronti del legale rappresentante della Società.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, il candidato rediga l’atto di ricorso avverso l’avviso di accertamento, completo di tutti gli elementi, ed elabori, ancorché sinteticamente, i motivi di impugnazione, se del caso formulando ipotesi di lavoro in relazione ad eventuali dati mancanti.

Il candidato illustri inoltre le modalità di presentazione del ricorso e di costituzione in giudizio della società ricorrente.

Nel conto corrente aperto presso la Banca Z sono state effettuate le seguenti operazioni:

| <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Data</i> | <i>Valuta</i> |
|--|----------------|-------------|---------------|
| Versamento di contante | 75.000 | 02/01 | 02/01 |
| Bonifico a favore di X | 20.000 | 04/01 | 04/01 |
| Bonifico da Y | 90.000 | 08/01 | 08/01 |
| Assegno n° xxx | 350.000 | 12/01 | 10/01 |
| Versamento assegni di altre filiali | 200.000 | 14/01 | 15/01 |
| Versamento assegni di altre banche | 70.000 | 16/01 | 18/01 |
| Addebiti vari | 38.000 | 17/01 | 17/01 |
| Prelievo di contante | 25.000 | 20/01 | 20/01 |
| Pagamento imposte | 30.000 | 31/01 | 31/01 |
| Versamento assegni di altre banche | 150.000 | 31/01 | 02/02 |
| Acquisto di titoli (regolamento 02/02) | 15.000 | 31/01 | 31/01 |

Ipotizzando:

- a) un tasso di interesse a debito del 6%;
- b) un tasso di interesse a credito del 2%;
- c) un fido di 50.000;
- d) che i termini di disponibilità per i versamenti di assegni coincidano con la valuta;

si calcolino, alla data del 31 gennaio:

- 1) il saldo contabile;
- 2) il saldo liquido;
- 3) il saldo disponibile;
- 4) gli interessi a debito e a credito per il correntista.